

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | **Imu e Tasi** - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D
- 4 | **CCIA** - Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019
- 5 | **Gruppo IVA** – le disposizioni attuative
- 6 | **Accise** - stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi – le disposizioni attuative
- 7 | **Cassa per i servizi energetici ambientali** – i crediti sono riscossi tramite ruolo
- 7 | **Secondary ticketing** – le disposizioni attuative
- 7 | **Fatturazione elettronica tra privati** – L'Italia è stata autorizzata dalla UE

## Prassi

- 8 | **ZFU** – agevolazioni fiscali e contributive per piccole e micro imprese e professionisti - chiarimenti
- 8 | **Attività della G.d.F.** – le disposizioni del decreto fiscale e della legge di bilancio 2018
- 8 | **Fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti:** chiarimenti
- 9 | **E-fattura** - Modalità di applicazione
- 10 | **Interventi di demolizione e ricostruzione** - IVA al 10%
- 10 | **Contratti di locazione** ad uso abitativo a canone concordato: imposta di registro e di bollo
- 10 | **Costituzione e cessione di diritto reale di superficie:** trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti
- 11 | **Istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli** di provenienza UE: competenza territoriale e documentazione da esibire
- 11 | **Redditi persone fisiche** - Guida alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017
- 11 | **Common Reporting Standard (CRS)** - Trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni
- 12 | **Comunicazioni FATCA** - Trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane
- 12 | **Lavoratori impatriati** - Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d'imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 13 | Causali contributo

### L'Agenzia delle entrate informa

- 14 | Software
- 14 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
| 15 | Consiglio nazionale commercialisti | ✓ | Imprese OIC adopter – la disciplina fiscale                      |
| 16 | Assirevi                           | ✓ | Revisione contabile – conferma dell'indipendenza del revisore    |
|    |                                    | ✓ | Revisione contabile – relazione di revisione in casi particolari |
|    | Fondazione                         | ✓ | Protezione della privacy nello studio professionale              |

# Ordinary Assist

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| nazionale      | ✓ | Portale delle vendite pubbliche e telematiche         |
| commercialisti | ✓ | Riforma del Terzo settore – la disciplina transitoria |
| ODCEC Milano   | ✓ | Concordato con continuità aziendale                   |

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Imu e Tasi - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D

Aggiornati i coefficienti da applicare alla rendita catastale per i fabbricati a valore contabile (opifici industriali e alberghi) agli effetti IMU e TASI, dovuti per il 2018. Come noto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (e, dunque, privi di rendita catastale), ossia gli immobili a uso industriale (opifici, capannoni, alberghi, ecc.) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non si applica il criterio generale di determinazione dell'ammontare IMU (e TASI). Per tali fabbricati, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore della base imponibile ai fini IMU/TASI è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), applicando appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto MEF) ai costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione. I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti dal decreto. La tabella dei coefficienti aggiornata al 2018

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 19/4/18  
(G.U. n.99 del 30/4/18)

Tabella coefficienti fabbricati categoria D ai fini Imu e TASI

| Anno | Coefficiente | Anno              | Coefficiente |
|------|--------------|-------------------|--------------|
| 2018 | 1,01         | 2000              | 1,51         |
| 2017 | 1,01         | 1999              | 1,53         |
| 2016 | 1,01         | 1998              | 1,55         |
| 2015 | 1,02         | 1997              | 1,59         |
| 2014 | 1,02         | 1996              | 1,64         |
| 2013 | 1,02         | 1995              | 1,69         |
| 2012 | 1,05         | 1994              | 1,74         |
| 2011 | 1,08         | 1993              | 1,78         |
| 2010 | 1,09         | 1992              | 1,79         |
| 2009 | 1,10         | 1991              | 1,83         |
| 2008 | 1,15         | 1990              | 1,91         |
| 2007 | 1,19         | 1989              | 2,00         |
| 2006 | 1,22         | 1988              | 2,09         |
| 2005 | 1,26         | 1987              | 2,26         |
| 2004 | 1,33         | 1986              | 2,44         |
| 2003 | 1,37         | 1985              | 2,61         |
| 2002 | 1,42         | 1984              | 2,79         |
| 2001 | 1,46         | 1983              | 2,96         |
|      |              | 1982 e precedenti | 3,13         |

### CCIA - Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019

È stato autorizzato per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per le seguenti camere di commercio: Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo ed Enna, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Le imprese che hanno già provveduto, per il 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/18.

Ministero dello sviluppo economico, decreto 2/3/18  
(G.U. n.92 del 20/4/18)

# Ordinary Assist

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Gruppo IVA – le disposizioni attuative</b><br/> <b>Stabilite le disposizioni di attuazione delle norme sul Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-duodecies, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, ossia dell'unico soggetto passivo ai fini Iva costituito fra soggetti stabiliti in Italia che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</b></p>  | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze,<br/> decreto 6/4/18<br/> (G.U. n.90 del 18/4/18)</i></p> |
| <p><b>Costituzione</b> - Possono optare per il Gruppo IVA i <b>soggetti passivi</b>, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, <b>tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo.</b></p> <p>Il rappresentante del Gruppo è tenuto a presentare in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità previste da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva.</p> <p><b>Diritti ed obblighi</b> - Il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.</p> <p>I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA, ovvero successivamente alla sua cessazione.</p> <p>Il credito d'imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo IVA prima della cessazione è chiesto a rimborso, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.</p> <p><b>Fatturazione e certificazione dei corrispettivi</b> - Il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la fattura, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.</p> <p>Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.</p> <p>Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Resta fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture contabili di cui al D.P.R. n. 600/1973, diverse dai registri prescritti ai fini dell'Iva.</p> <p>Le imprese in contabilità semplificata devono rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.</p> <p><b>Registrazioni, liquidazioni e versamenti</b> - Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche Iva.</p> <p><b>Ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione</b> con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.</p> <p>Il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.</p> <p><b>Comunicazioni periodiche e dichiarazioni</b> - Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonché delle relative note di variazione;</li> <li>• di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015 e la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.</li> </ul> <p>Il rappresentante del Gruppo IVA presenta la dichiarazione Iva.</p> <p><b>Rimborsi IVA</b> - I rimborsi in capo al Gruppo IVA sono eseguiti a richiesta del rappresentante. L'eccedenza</p> |   |

# Ordinary Assist

d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti.

**Disposizioni transitorie** - gli effetti dell'opzione per l'istituzione del Gruppo IVA si producono dall'anno solare successivo, se la dichiarazione è presentata tra l'1/1 e il 30/9 di ciascun anno, e dal 2° anno solare successivo, se tale dichiarazione è presentata tra il 1/10 e il 31/12 di ciascun anno. Tuttavia, per la fase di prima applicazione è stato stabilito che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15/11/18.

## Accise - stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi – le disposizioni attuative

**Stabilite le disposizioni attuative dell'art. 1, co. da 945 a 959 della legge n. 205/2017, che disciplina l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane per i soggetti che intendono stoccare i prodotti energetici assoggettati ad accisa presso depositi di terzi.**

*Ministero dell'economia e delle finanze,  
decreto 12/4/18  
(G.U. n.93 del 21/4/18)*

In particolare, sono state stabilite le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi ausiliari di cui non risultino esercenti, sono identificati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A tal fine, i soggetti che non sono esercenti di un deposito di cui all'art. 23 del TUA presentano un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario.

L'istanza si presenta:

- per i **soggetti stabiliti nel territorio dello Stato**, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale;
- per i **soggetti stabiliti in un altro Stato UE**, a qualunque Ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione;
- per i **soggetti non stabiliti nella UE** all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del rappresentante. Ciò vale anche per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE qualora abbiano designato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

L'Ufficio delle dogane, al ricorrere delle condizioni, rilascia, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale integrazione della stessa, l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo.

L'autorizzazione ha una validità di 2 anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene il relativo atto di assenso.

**Adempimenti contabili** – tali soggetti devono redigere un **riepilogo**, riportante nell' intestazione il proprio codice identificativo, le quantità giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso mensilmente all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui il riepilogo si riferisce.

**Soggetti esercenti deposito fiscale** - I soggetti titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici che intendono operare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un **deposito ausiliario di cui non siano esercenti**, effettuano una comunicazione telematica, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di stoccaggio, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale.

**Adempimenti contabili** – tali soggetti devono redigere un **riepilogo**, riportante nell' intestazione il proprio codice identificativo, i quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti energetici complessivamente stoccati nel periodo di validità della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale entro il mese successivo all'anno di riferimento.

**Sanzioni** - Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per l'inosservanza delle disposizioni si applica la **sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro** di cui all'art. 1, co. 956,

# Ordinary Assist

|  |  |
|--|--|
| della legge n. 205/2017.   |  |
| <p><b>Cassa per i servizi energetici ambientali – i crediti sono riscossi tramite ruolo</b><br/>         È stata autorizzata la <b>riscossione coattiva mediante ruolo</b> dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico.</p>  | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze,<br/>         decreto 12/4/18<br/>         (G.U. n.93 del 21/4/18)</i></p>                         |
| <p><b>Secondary ticketing – le disposizioni attuative</b><br/>         Sono state adottate le specificazioni e le regole tecniche attuative dell'art. 1, co. 545, della legge n. 232/2016, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso a spettacoli mediante i sistemi di <b>biglietterie automatizzate</b>.</p>   | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze,<br/>         decreto 12/3/18<br/>         (G.U. n.97 del 27/4/18)</i></p>                         |
| <p>L'art. 1, co. 545 della legge n. 232/2016, stabilisce che la vendita o altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con <b>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 180.000 euro</b>, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.</p> <p>Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una <b>persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali</b>.</p> <p>Il soggetto responsabile del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo (titolari del sistema di emissione) deve <b>assicurare che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico</b>, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l'acquirente.</p> <p>Le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici, per i quali è previsto il riconoscimento di idoneità da parte dell'Agenzia delle entrate, saranno stabilite con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.</p> |  |
| <p><b>Fatturazione elettronica tra privati – L'Italia è stata autorizzata dalla UE</b><br/>         Il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese. L'Italia, pertanto, potrà disporre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario;</li> <li>• i soggetti passivi, stabiliti sul proprio territorio, emettano e accettino fatture soltanto in formato elettronico.</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'obbligo di emettere e di accettare le fatture elettroniche, i soggetti passivi che si avvalgono del regime di vantaggio, previsto, dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e del regime forfettario, previsto dall'art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190/2014.</p> <p>L'autorizzazione è valida dall'1/7/18 al 31/12/21. Al termine di tale periodo l'autorizzazione potrà essere prorogata.</p>  | <p><i>Decisione di esecuzione<br/>         (UE) 2018/593 del<br/>         Consiglio del 16/4/18<br/>         (G.U. L. 99/14 del 19.4.18)</i></p> |

# Ordinary Assist

## PRASSI

|  |   |
|--|---|
| <p><b>ZFU – agevolazioni fiscali e contributive per piccole e micro imprese e professionisti – chiarimenti</b></p> <p>Sono state fornite indicazioni e chiarimenti in merito alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese ed i professionisti ubicati nelle ZFU.</p> <p>La circolare stabilisce, inoltre, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara.</p>  | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 9/4/18, n. 172230</i></p> |
| <p><b>Attività della G.d.F. – le disposizioni del decreto fiscale e della legge di bilancio 2018</b></p> <p>Sono state illustrate le disposizioni di interesse per l'attività di accertamento della Guardia di Finanza, relative al D.L. n. 148/2017 (c.d. "decreto fiscale 2018"), nonché alla Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).</p> <p>In particolare, i chiarimenti della G.d.F. riguardano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifiche alle disposizioni concernenti la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro");</li> <li>• estensione dell'ambito applicativo del c.d. split payment;</li> <li>• nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero;</li> <li>• tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA acquisti e vendite;</li> <li>• modifiche agli artt. 20 e 53-bis del D.P.R. n. 131/1986, in tema di "Interpretazione degli atti" e "Attribuzione e poteri degli Uffici";</li> <li>• disposizioni in materia di cessioni gratuite di beni;</li> <li>• norme in tema di società sportive dilettantistiche lucrative;</li> <li>• estensione della fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1/1/19, a tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato;</li> <li>• disposizioni volte al contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi;</li> <li>• nuova sanzione in materia di IVA, comminata al cessionario/committente nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia erroneamente applicato l'imposta in misura superiore a quella effettiva;</li> <li>• regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze e disciplina degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;</li> <li>• modifiche alla nozione di "stabile organizzazione";</li> <li>• introduzione della c.d. "Web tax".</li> </ul> | <p><i>G.d.F. circolare Prot. n. 114153 del 13/4/18</i></p>                    |
| <p><b>Fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti: chiarimenti</b></p> <p>Forniti i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione.</p> <p>Occorre ricordare che la legge di bilancio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato;</li> <li>• ha anticipato dal 1° luglio 2018, l'obbligo di documentazione mediante emissione di fattura elettronica per la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.</li> </ul> <p>La circolare ha precisato che l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica</p>   | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 30/4/18</i></p>               |

# Ordinary Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>all'1/7/18 riguarda i carburanti per autotrazione e non le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.</p> <p>In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1/1/19. In questi soli casi, per consentire, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA la spesa andrà documentata con le modalità finora in uso, ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.</p> <p>L'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche.</p>   |   |
| <p><b>Più operazioni in un'unica fattura</b> - Allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un'unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all'intero documento.</p> <p><b>Fattura differita</b> - anche nell'ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal D.P.R. 14/8/96, n. 472 - in particolare indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti - sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.</p> <p><b>Mezzi di pagamento e deducibilità dei costi</b> - sebbene l'intervento dell'art. 1, co. 923 - in modifica dell'art. 19-bis1, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 - sembri limitare l'utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti, la circolare precisa che coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.</p> <p><b>Carte e buoni carburante</b> - l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica con riferimento alle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come nel caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA.</p> <p><b>Buono/carta che consente di rifornirsi presso più soggetti</b> - nel caso di impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA in forza dell'art. 2, co. 3, lett. a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.</p> <p><b>Pagamenti in a via mediata</b> - si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (ad esempio, nel caso di rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio, non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità).</p> |   |
| <p><b>E-fattura - Modalità di applicazione</b></p> <p>Forniti chiarimenti sulle novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori.</p> <p>L'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire "in automatico" i dati identificativi del</li> </ul>   | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>provvedimento del direttore n. del 30/4/18</i></p> |

# Ordinary Assist

|   |  |
|---|--|
| <p>cessionario e l'indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite Iva nell'area autenticata del sito internet;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a richiesta, custodirà i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.</li> </ul> <p>Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato.</p> <p>Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un "web service" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di consegna" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.</p>  |  |
| <p><b>Conservazione</b> - I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia. L'Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno di un'area riservata del sito.</p> <p><b>Fattura elettronica destinata a un consumatore finale, ad un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura</b> - l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale (composto da 7 cifre) e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell'apposita area web riservata dell'Agenzia.</p> |  |
| <p><b>Interventi di demolizione e ricostruzione - IVA al 10%</b><br/> <b>Alla demolizione con fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, si applica l'aliquota IVA agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l'aliquota del 10%, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa dei lavori.</b></p>  | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 27/4/18</i></p> |
| <p><b>Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato: imposta di registro e di bollo</b><br/> <b>Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti a canone concordato "non assistiti", è necessario acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. L'attestazione non deve essere obbligatoriamente allegata al contratto in sede di registrazione e non è soggetta né a registro né a bollo.</b></p>  | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30 del 20/4/18</i></p> |
| <p><b>Costituzione e cessione di diritto reale di superficie: trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti</b><br/> <b>L'Agenzia delle entrate, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4/7/14, n. 15333, ha ritenuto superati chiarimenti</b></p>   | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 20/4/18</i></p>    |

# Ordinary Assist

|  |   |
|--|---|
| <p><b>precedentemente forniti e si è espressa nel senso che l'equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà debba operare indistintamente ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie.</b></p>   |   |
| <p>Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla costituzione e alla cessione di diritti reali di superficie deve essere comunque applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli articoli 67 e 68 del TUIR;</li> <li>• l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che sono inclusi fra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;</li> <li>• ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i "corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo";</li> <li>• nel caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di 5 anni, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso;</li> <li>• nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il "prezzo di acquisto" originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.</li> </ul> |   |
| <p><b>Istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza UE: competenza territoriale e documentazione</b></p> <p>Le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e moto veicoli oggetto di acquisto in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere presentate esclusivamente alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza stessa.</p>  | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>provvedimento n. 84332 del 19/4/18</i></p>               |
| <p><b>Redditi persone fisiche - Guida alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017</b></p> <p>Aggiornata la Guida di cui alla circolare n. 7 del 4/4/17, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2017.</p> <p>La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza; contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.</p>  | <p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 27/4/18</i></p>                           |
| <p><b>Common Reporting Standard (CRS) - Trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni</b></p> <p>Gli operatori finanziari interessati dall'accordo CRS/DAC2 potranno inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative al 2017 entro il 20 giugno (per CRS/DAC2). I nuovi termini sono stati individuati per tenere conto delle recenti evoluzioni che hanno</p>  | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>provvedimento del direttore n. 87316 del 24/4/18</i></p> |

# Ordinary Assist

|   |  |
|---|--|
| <p>interessato la rete di scambio di informazioni sui conti finanziari a livello internazionale e per permettere agli operatori di effettuare integrazioni o correzioni.</p>  |  |
| <p><b>Comunicazioni FATCA - Trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane</b><br/>         Gli operatori finanziari interessati dall'accordo FATCA potranno inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative al 2017 entro il 31 maggio (per il FATCA). I nuovi termini sono stati individuati per tenere conto delle recenti evoluzioni che hanno interessato la rete di scambio di informazioni sui conti finanziari a livello internazionale e per permettere agli operatori di effettuare integrazioni o correzioni.</p>  | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>         provvedimento del direttore n. 87319 del 24/4/18</i></p> |
| <p><b>Lavoratori impatriati - Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d'imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione</b><br/>         I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime dei lavoratori impatriati applicano per il periodo d'imposta 2016 le disposizioni previste dalla legge n. 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati dall'articolo 16 del D.L. n. 147/2015.<br/>         I soggetti che nel periodo d'imposta 2016 hanno applicato il regime speciale previsto dall'art. 16 del D.L. n. 147/2015, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016;</li> <li>• la presentazione di un'istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.</li> </ul> <p>Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>         provvedimento del direttore n. 85330 del 20/4/18</i></p> |

# Ordinary Assist

| <b>NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI</b>   |   |   |
|--|---|---|
| <b>CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI</b>  |   |   |
| <b>CAUSALI CONTRIBUTO</b>  |   |   |
| Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale della Sicurezza e del Terziario "EBIGEST" | "EBIG" denominata "Ente Bilaterale Generale della Sicurezza e del Terziario – "EBIGEST" | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30 del 19/4/18</i> |
| Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato "E.BI.NA.S.P."           | "EBSP" denominata "Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato – E.BI.NA.S.P."            | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29 del 19/4/18</i> |
| INPS - Soppressione della causale contributo "EBII"  | A decorrere dal 7 maggio 2018 è soppressa la causale contributo "EBII"                  | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 33 del 23/4/18</i> |
| Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale "ASSICURMED"     | "ASS1" denominata "Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale - ASSICURMED"     | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 23/4/18</i> |

# Ordinary Assist

| L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA  |  |
|--|--|
| <p><b>Software</b></p> <p><b>Disponibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione Parametri 2018 (versione 1.0.0);</li> <li>• software Gerico 2018 Studi di settore (versione 1.0.0);</li> <li>• software di compilazione Comunicazione liquidazioni trimestrali Iva: (versione 2.00);</li> <li>• software di controllo Comunicazione liquidazioni trimestrali Iva: (versione 2.00).</li> </ul> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti (versione 1.0.1);</li> <li>• software di compilazione Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti: (versione 1.0.1).</li> </ul>   |  |
| <p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p><b>Disponibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello 730/2018 editabile 26/04/18;</li> <li>• modelli e istruzioni in lingua slovena - Dichiarazione Redditi Persone fisiche (fascicolo 1 e 2);</li> <li>• modelli e istruzioni in lingua tedesca - Dichiarazione Redditi Persone fisiche (fascicolo 1 e 2).</li> <li>•</li> </ul> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivi Software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;</li> <li>• specifiche tecniche Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti;</li> <li>• archivi comuni urbano e terreni - Software Voltura catastale;</li> <li>• archivi provinciali e dei comuni urbano e terreni - Software Catasto fabbricati Docfa4.004;</li> <li>• tabella Enti Creditori/Beneficiari utilizzati dagli agenti della riscossione;</li> <li>• archivi dei comuni urbano e terreni Voltura catastale;</li> <li>• archivi provinciali, dei comuni terreni e dei comuni nazionali Variazioni colturali Software Docte 2;</li> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi.</li> </ul> | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>sul sito internet<br/>dall'16/4 al 30/4</i></p> |

# Ordinary Assist

| <b>DOTTRINA</b>   |   |
|---|---|
| <p><b>Imprese OIC adopter – la disciplina fiscale: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Publicato un documento in cui i commercialisti analizzano la <b>fiscalità</b> delle imprese tenute a redigere il bilancio in base al codice civile, così come innovato dal D.lgs. n. 139/2015, e ai criteri stabiliti nei principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità emanati il 22/12/16.</p> <p>Il coordinamento della disciplina in materia di Ires e Irap con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, nonché con il D.M. 3/8/17.</p> <p>Nel documento i commercialisti presentano una <b>sintesi delle principali novità civilistiche</b> e successivamente esaminano le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di <b>applicazione delle nuove disposizioni</b> e che hanno <b>riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap</b>.</p> <p>In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di derivazione rafforzata;</li> <li>• eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;</li> <li>• fatti intervenuti tra la fine dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio;</li> <li>• obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci;</li> <li>• azioni proprie;</li> <li>• strumenti finanziari derivati;</li> <li>• regime fiscale delle commesse e degli interessi passivi;</li> <li>• errori contabili;</li> <li>• effetti ai fini ACE;</li> <li>• regime transitorio.</li> </ul> | <p><a href="#"><u>CNDCEC, documento del 27/4/18</u></a></p> |
| <p><b>Revisione contabile – conferma dell'indipendenza del revisore: Assirevi</b></p> <p>Definite le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma dell'indipendenza al Comitato di controllo interno e la revisione contabile.</p>  | <p><a href="#"><u>Assirevi, DdR n. 217</u></a></p>          |
| <p><b>Revisione contabile – relazione di revisione in casi particolari: Assirevi</b></p> <p>Definite le linee guida per il revisore contabile per la redazione della relazione di revisione di incarichi di audit di un bilancio redatto per scopi specifici, ovvero di singoli prospetti contabili o specifici elementi, conti o voci per valutare se in tali situazioni specifiche ne discenda un'informazione adeguata e che consenta ai destinatari del bilancio di comprendere le informazioni contenute nel prospetto di bilancio o nell'elemento specifico.</p>  | <p><a href="#"><u>Assirevi, DdR n. 218</u></a></p>          |
| <p><b>Protezione della privacy nello studio professionale - nuove regole comunitarie: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Publicato un documento dei commercialisti che esamina il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa europea sulla gestione della Privacy da adottarsi negli studi professionali. Al documento è allegata anche una check list di adempimenti per gli studi professionali.</p>  | <p><a href="#"><u>FNC, documento di Aprile 2018</u></a></p> |
| <p><b>Portale delle vendite pubbliche e telematiche: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Fornite indicazioni per il professionista ausiliario del giudice in qualità di delegato alla vendita o custode nelle vendite esecutive, in considerazione delle recenti novità legislative che hanno introdotto l'obbligatorietà delle vendite telematiche, dalla pubblicità alla presentazione delle offerte, fino all'espletamento della gara. Il documento dei commercialisti, in particolare, analizza il funzionamento e l'operatività</p>   | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 23/4/18</u></a></p>    |

# Ordinary Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>del Portale delle vendite pubbliche e la gestione del procedimento di vendita mediante l'utilizzo delle modalità telematiche.</p>  |   |
| <p><b>Riforma del Terzo settore – la disciplina transitoria: Fondazione nazionale commercialisti</b><br/>Esaminata la <b>disciplina transitoria</b> della riforma del Terzo settore di cui al D.lgs. n. 112/2017 (Riforma della disciplina dell'impresa sociale) e al D.lgs. n. 117/2017 (Terzo settore) in considerazione della diversa efficacia temporale di alcune disposizioni della disciplina.</p> | <p><a href="#"><i>FNC, documento del 18/4/18</i></a></p>      |
| <p><b>Concordato con continuità aziendale: ODCEC di Milano</b><br/>Pubblicato un lavoro destinato ai professionisti che si occupano di crisi d'impresa con il quale i commercialisti di Milano hanno affrontato i profili problematici del concordato con continuità aziendale.</p>   | <p><a href="#"><i>ODCEC di Milano, quaderno n. 75</i></a></p> |